

Al Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste
Dipartimento della sovranità
alimentare e
dell'ippica Ex DGPQA – Ex PQA
saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Per conoscenza: Alla Provincia Autonoma di Bolzano
[obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.
prov.bz.it](mailto:obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it)

Avv. Stefano Zanchetta
[avvocatostefanozanchetta@certmail
- cnf.it](mailto:avvocatostefanozanchetta@certmail-cnf.it)

Bolzano, 24.04.2024

Oggetto: Richiesta di modifica ordinaria del Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Alto Adige” - artt. 7 e 2 – Istanza di azione in autotutela

Riscontriamo la Vostra nota del 26 marzo 2024 per rilevare che il testo dell'art. 7 posto all'approvazione del Consorzio durante l'assemblea del 19 febbraio 2019 prevedeva le seguenti UGA per il Comune di Termeno:

- Söll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay;
- Tramin Söll: vitigno: Traminer Aromatico;
- Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava
- St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot
- Tramin St. Jacob: vitigno: Traminer Aromatico;
- Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot
- Plon: vitigni Traminer aromatico, Chardonnay

- Tramin Plon: vitigno: Traminer Aromatico;
- Rungg: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet”
- Tramin Rungg: vitigno: Traminer Aromatico.

Nel verbale di approvazione veniva specificato che *“Termeno come menzioni avrà: Tramin-Soll, Tramin-Rungg, Tramin-Plon, Tramin-St.Jacob per la varietà Traminer Aromatico; Appiano invece avrà Eppan Berg und Eppan Berg-Schulthan e verrà inserita la menzione Grlan. A seguito di un colloquio con il ministero (Dott. Squarcia, Dott. Lauro, Dott.ssa Fedeli) è risultato che le cantine sociali Termeno, San Michele Appiano e Cornaiano non devono dimezzare le denominazioni di cantina, perché corrispondono ai nomi delle menzioni geografiche aggiuntive; questa limitazione vale solamente per le denominazioni DOC protette. Accanto all'utilizzo delle menzioni geografiche c'è l'utilizzo del Pittogramma prestabilito”* (cfr. Verbale che Vi allegiamo e che Vi abbiamo inviato via pec).

In data 5.7.2022, con Prot. 0299512, la Direzione PQAI IV Mi.p.a.a.f. ha inviato a questo Consorzio ed alla Provincia di Bolzano richiesta di chiarimenti ed elementi informativi su temi specifici ed in particolare, per l'art. 7, circa le modalità di indicazione dei vitigni in correlazione all'indicazione delle UGA.

Nel dare riscontro alle osservazioni del Vostro Ministero, questo Consorzio ha specificato che le varietà riportate nell'art. 7 costituivano una limitazione della base ampelografica applicabile alle UGA e, coerentemente con questo chiarimento, ha proposto di riportare la "base ampelografica" delle UGA nell'art. 2 del Disciplinare (Base ampelografica), lasciando nell'art. 7 solamente l'elenco delle UGA.

La proposta del Consorzio è stata quindi quella di introdurre nel disciplinare all'Articolo 2 il punto 2.6 con il seguente contenuto:

“Se la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è seguita da una delle seguenti “unità geografiche aggiuntive”, come definite nell'art. 7.2, la base ampelografica definita per ciascuna tipologia di vino nel presente articolo 2, è limitata ai seguenti vitigni, sia per quanto riguarda la varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari:

[...]

Nel comune di Termeno

- Söll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay
- Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava
- St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot
- Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot
- Plon: vitigni Traminer Aromatico, Chardonnay”;
- Rungg: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet.

A fronte di questa modifica, l'indicazione di Tramin Söll, Tramin St. Jacob, Tramin Plon e Tramin Rungg che era riportata all'art. 7 è stata eliminata lasciando solo l'indicazione delle UGA effettive Söll, St. Jacob, Plon e Rungg.

Sarebbe stato illegittimo, infatti, lasciare le altre indicazioni Tramin Söll, Tramin St. Jacob, Tramin Plon e Tramin Rungg visto che coincidono con il medesimo ed identico ambito territoriale di Söll, St. Jacob, Plon e Rungg e che l'unica differenziazione è costituita dalla base ampelografica (utilizzo del solo vitigno Traminer Aromatico).

In conclusione, il testo dell'art. 7 già oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023 non è sostanzialmente differente da quanto discusso nell'assemblea del 19 febbraio 2019; al contrario, l'adesione al suggerimento Ministeriale di eliminare il riferimento ai vitigni, ha obbligatoriamente imposto di eliminare la insensata duplicazione di UGA; le “caratteristiche morfologiche”, “note mesoclimatiche”, “geologia”, “caratteristiche geopedologiche”, “note storiche”, “limiti sottozona” e “cartografia tecnica”, infatti, sono identiche tra Söll e Tramin Söll, tra St. Jacob e Tramin St. Jacob, tra Plon e Tramin Plon e tra Rungg e Tramin Rungg.

Non solo, si deve ulteriormente evidenziare che il testo del Disciplinare, con le modifiche apportate successivamente all'Assemblea del 19 febbraio 2019 ed in conseguenza delle richieste di chiarimenti di cui alla nota Prot. 0299512 n. della Direzione PQAI IV Mi.p.a.a.f.:

a) è stato oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023 senza che, nei termini concessi, siano state presentate osservazioni;

b) il medesimo testo è stato nuovamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 07 dicembre 2023, n. 49 - Sez. gen. e sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 e , ancora una volta, non sono state presentate

osservazioni nei termini concessi;

c) il medesimo testo, con la sola modifica dell'art. 5.1., è stato sottoposto all'approvazione/ratifica dell'Assemblea del Consorzio in data 18 dicembre 2023 e, in detta assemblea, è stato deliberato che la modifica dell'art. 5.1. rappresentava *“l'unico elemento da modificare rispetto alle proposte di modifica del 2020, che erano già state oggetto di valutazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Comitato Italiano Vini, e che si dovrà procedere speditamente alla predisposizione di tutti gli atti per velocizzare l'approvazione delle modifiche concordate sin dal 2020 con questa nuova formulazione dell'art. 5.1. Quindi, restano valide ed approvate tutte le precedenti modifiche proposte (fatta eccezione per la presente formulazione coerente dell'art. 5.1.)”*.

Quest'ultima deliberazione dell'assemblea [“restano valide ed approvate tutte le precedenti modifiche proposte (fatta eccezione per la presente formulazione coerente dell'art. 5.1.)”] costituisce esplicita approvazione assembleare delle modifiche (compresa quella dell'art. 7 oggetto dell'istanza di autotutela) del testo del disciplinare rispetto a quello sottoposto all'approvazione dell'assemblea del 19 febbraio 2019.

IN CONCLUSIONE

Questo Consorzio richiede al Vostro Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di:

IN VIA PRINCIPALE

- a) RESPINGERE la irrituale istanza di azione in autotutela presentata in data 13.2.2024 in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni sopra illustrate.
- b) PROCEDERE con la redazione del Documento Unico e la conseguente richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del Disciplinare già oggetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023 come modificato, nel testo dell'art. 5.1., nella formulazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023.

Restiamo in attesa di un Vostro urgente riscontro al fine di procedere celermente nell'iter di approvazione del nuovo Disciplinare.

Allegato:

Verbale Assemblea del Consorzio del 19.02.2019

Verbale Assemblea del Consorzio del 18.12.2023

Con Osservanza

Il Presidente


Andreas Kofler